

Prot. n. 16200
Roma, 5 luglio 2018

OGGETTO: Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine operatrici semoventi con capacità di carico.

Con la nota a riferimento, codesto Centro ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune problematiche presenti a seguito delle trasformazioni in macchine operatrici di veicoli già immatricolati in precedenza nella categoria N.

Premesso che le disposizioni che disciplinano la materia delle trasformazioni dei veicoli della categoria N in macchine operatrici sono rivolte a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel rispetto della destinazione delle stesse macchine stabilite dall'articolo 58 del Codice della Strada, per quanto riguarda i vari punti della nota si riportano di seguito in maniera sintetica le seguenti osservazioni che richiamano e non modificano le precedenti disposizioni in materia:

- 1) si conferma che le disposizioni dettate dalla circolare n. 104556 del 3 dicembre 2009 si riferiscono a tutti i veicoli di origine appartenenti alla categoria N;
- 2) si conferma che il veicolo oggetto della trasformazione, dai documenti della precedente categoria N di appartenenza, deve risultare in regola con gli obblighi della revisione; la circostanza che il veicolo sia in regola con la revisione attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza della circolazione;
- 3) nel caso di veicolo già circolante non si ritiene di dover richiedere la deroga alla normativa sulle emissioni inquinanti e sulla potenza del motore in quanto come veicolo di categoria N di origine è rispondente a normative sulle emissioni più restrittive di quelle delle M.O.;
- 4) è necessario il nulla osta della casa costruttrice del veicolo con riguardo agli interventi sulla limitazione di velocità, di cui all'art. 236 del Regolamento del C.d.S.; qualora il nulla osta non venga rilasciato per motivi diversi da quelli di ordine tecnico il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata;
- 5) è richiesta una relazione tecnica con evidenziati, tra gli altri, la tipologia di trasformazione effettuata per la riduzione della velocità massima, il calcolo della velocità calcolata, il tipo di attrezzature applicate, dimensioni e masse con ripartizioni della massa complessiva, eventuali disegni quotati o fotografie (anteriore, laterale e frontali) evidenzianti la posizione dei prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (compresi dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato), la posizione degli specchi retrovisori, la posizione dell'avvisatore acustico e la posizione dei fermi meccanici, o valvole di blocco, per la circolazione stradale, sulle attrezzature di lavoro e sui comandi delle stesse, la luce targa ed il supporto targa in conformità con la categoria, tipo di intervento per far in modo che sia impossibile avviare il motore se tale operazione rischia di provocare uno spostamento incontrollato del veicolo;
- 6) si conferma la circolare prot. n. 15404/DIV3/B del 30.05.2012; pertanto in applicazione della direttiva 2010/52/UE, ricorre la redazione del manuale di istruzioni che accompagna la macchina.

Si precisa, inoltre, che nella relazione di cui al punto 5) si dovrebbe dare evidenza al tipo di attività che la macchina operatrice andrà a svolgere, in quanto la stessa è destinata all'esecuzione esclusivamente o principalmente di un lavoro, ovvero al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, così come specificatamente disciplinato dall'articolo 58 del Codice della Strada.

La funzione di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare trasporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della macchina o del cantiere. Peraltro, proprio in virtù delle loro caratteristiche, le macchine operatrici sono destinate ad essere utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE - dott. ing. Fausto Fedele